



## Avviso di addebito in pendenza di ricorso tributario

Il Consiglio Provinciale di Siracusa ha posto un quesito alla Direzione Centrale Entrate, sugli avvisi di addebito che l'Inps notifica in caso di maggior accertamento del reddito fiscale del contribuente. Tale evento, com'è noto, comporta sul piano previdenziale un corrispondente adeguamento dei contributi alla gestione commercianti/artigiani.

Se il contribuente si oppone in commissione tributaria all'accertamento fiscale, deve essere bloccata ogni pretesa da parte dell'Istituto, in attesa della relativa definizione (art. 25, lettera b) del D.lgs. n. 46/99).

Nella prassi si assiste, invece, alla notifica del ruolo esattoriale, alle volte pure in presenza di una sentenza favorevole al contribuente.

Qui di seguito si fornisce la risposta della D.C. Entrate, che non condividiamo nella parte in cui afferma che in pendenza del ricorso tributario l'Inps iscriverà comunque a ruolo i presunti debiti.

### *Informazioni Comunicazione PEC*

*Mittente:* dc.entrate@postacert.inps.gov.it

*Destinatari:* ordine.siracusa@consulentidellavoropec.it;

*Inviato il:* 14/02/2017 20:42:10

*Protocollo:* INPS.0023.14/02/2017.0009534

*Identificativo:* <DFED6980159E54C3E61AC78AC924664C@postacert.inps.gov.it>

**Oggetto:** *Quesito presentato tramite P.E.C. del 19.01.2017 avente ad oggetto "Formazione avviso di addebito in corso di contenzioso contro accertamenti basati sulla rettifica del reddito d'impresa a mezzo avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate" [INPS.0023.14/02/2017.0009534]*

**Riservatezza:** *Pubblico*

### Testo Comunicazione

Nel riscontrare il quesito del 19 gennaio 2017 formulato da codesto Consiglio Provinciale, presentato anche a seguito di pronunce della Corte di Cassazione, comunque non emanate a Sezioni Unite, si evidenzia quanto segue:

- i ricorsi alle Commissioni Tributarie avverso gli atti di accertamento dell'Agenzia delle Entrate spesso non sono notificati all'INPS, ignaro quindi, al momento della notifica degli avvisi di addebito, della pendenza giudiziaria e del suo esito nonché di fatto impossibilitato a costituirsi in giudizio per difendere le proprie ragioni;



---

- in ogni caso, come affermato di recente sempre dalla Suprema Corte (sent. n. 2693/2015), “in materia di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione a cartella esattoriale (e ora avviso di addebito), che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo...” Il giudice adito, quindi, ha comunque l’obbligo di esaminare il merito della controversia e dichiarare l’esistenza o meno del credito dell’Istituto. L’eventuale giudizio di opposizione all’a.v.a. rappresenta di conseguenza l’occasione per l’accertamento nel merito della pretesa contributiva;

- è chiaro che una sentenza della Commissione Tributaria che annulli l’accertamento dell’Amministrazione finanziaria (o ne riduca l’importo) avrà effetti sull’a.v.a. emesso, determinandone, a seconda dei casi, la sospensione o l’annullamento, totale o parziale.

per il Direttore Centrale

Vincenzo Tedesco

---